Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 238 del 12 ottobre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 237

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Decreti afferenti autorizzazioni ed affidamenti per l'espletamento di compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Autorizzazione all'organismo American Bureau of Shipping all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 9 giugno 1999, successivamente integrata in data 18 gennaio 2001 da American Bureau of Shipping, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che l' American Bureau of Shipping è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dall'American Bureau of Shipping, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping;

DECRETA

Art.1

L'American Bureau of Shipping è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed American Bureau of Shipping.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il Sig. Oreste Del Conte nato a La Spezia il 1 febbraio 1937 legale rappresentante di ABS Italy S.r.l. con sede in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova, autorizzato con procura dal American Bureau of Shipping in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto di American Bureau of Shipping con sede in 16855 Northcase, Houston, Texas, U.S.A..

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa;

b) che American Bureau of Shipping è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;

c) che American Bureau of Shipping ha presentato in data 9 giugno 1999 istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art.4, successivamente integrata in data 18 gennaio 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) che American Bureau of Shipping in data 18 gennaio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui al punto c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000, ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo , si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.

Art.2

(oggetto)

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla Convenzione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonché il rilascio dei certificati di seguito elencati:

a)Certificato di bordo libero;

b)Certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico;

c)certificato di sicurezza ICOF;

d)certificato COF;

e)certificato ICOF GC;

f)certificato COF GC;

g)certificato IOPP;

h)certificato IPPC;

i)certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a)ad h);

2. American Bureau of Shipping può rilasciare i certificati di cui al comma 1) solo per le navi in classe;

3. il primo rilascio del certificato di cui alla lett. i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.3

(Modalità del primo rilascio del certificato di esenzione)

1. L'American Bureau of Shipping deve trasmettere il certificato di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato, nonché ogni altra utile documentazione.
2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente da American Bureau of Shipping.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.4

(Compensi per il rilascio dei certificati)

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra American Bureau of Shipping e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente Accordo.

Art.5

(Obblighi dell'Organismo Riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività autorizzata American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze di American Bureau of Shipping, oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali American Bureau of Shipping abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di American Bureau of Shipping, sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.
3. American Bureau of Shipping nell'espletamento dell'attività di controllo di cui all'art.2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'Amministrazione.

4. American Bureau of Shipping si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitto di interessi.

Art.6

(Obblighi di informazione)

1. American Bureau of Shipping riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra American Bureau of Shipping e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.
2. L'Amministrazione fornirà ad American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinché American Bureau of Shipping possa prestare i servizi di certificazione di legge;
3. American Bureau of Shipping non dovrà, per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa;
4. American Bureau of Shipping accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito da American Bureau of Shipping, in conformità al presente Accordo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. American Bureau of Shipping accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.
6. normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese.
7. American Bureau of Shipping si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art. 7

(Interpretazioni ed equivalenze)

1. American Bureau of Shipping riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori di American Bureau of Shipping, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art.8

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo ad American Bureau of Shipping dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

   Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione da American Bureau of Shipping sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate da American Bureau of Shipping.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti di American Bureau of Shipping.

   b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato ad American Bureau of Shipping che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

   c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di American Bureau of Shipping, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

   d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art.9

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.10

(responsabilità)

American Bureau of Shipping è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.11

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

Art.12

(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e American Bureau of Shipping presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

Per American Bureau of Shipping

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 agosto 2001.

Affidamento all'organismo American Bureau of Shipping all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 18 gennaio 2001 da American Bureau of Shipping, intesa ad ottenere l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che l' American Bureau of Shipping è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dall'American Bureau of Shipping, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping;

DECRETA

Art.1

Ad American Bureau of Shipping vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314 come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed American Bureau of Shipping.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

il Sig. Oreste Del Conte nato a La Spezia il 1 febbraio 1937 legale rappresentante di ABS Italy S.r.l. con sede in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova, autorizzato con procura da American Bureau of Shipping in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto di American Bureau of Shipping con sede in 16855 Northcase, Houston, Texas, U.S.A..

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso;

b) che American Bureau of Shipping è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;

c) che American Bureau of Shipping ha presentato in data 18 gennaio 2001 istanza di affidamento ai sensi del D.lgvo 314/98;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) che American Bureau of Shipping in data 18 gennaio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui alla lettera c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. del 4/12/2000, ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo , si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.

Art.2

(oggetto)

1. Costituisce oggetto del presente Accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione dei certificati di legge di seguito elencati e di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78, alla Convenzione sulla linea di carico del 1966, e successivi relativi emendamenti, nonché la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti di tale affidamento:

a)Certificato di sicurezza per navi da passeggeri;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b)Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;

c)certificato di sicurezza HSC;

d)affidamento all'esercizio HSC;

e)dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione (documento di conformità);

f)certificato ISM per la nave (Certificato di gestione della sicurezza);

g)certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti;

2. i compiti di ispezione e controllo di cui al I comma del presente articolo, sono svolti dall'Organismo;

3. i risultati degli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dei certificati da a) a g) saranno forniti da American Bureau of Shipping alle autorità marittime locali, e all'estero, alle autorità consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti da American Bureau of Shipping rilasceranno i certificati indicati con le lettera da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.3

(obblighi dell'Organismo riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività affidata, American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze oppure alle dipendenze di altri Organismi di classifica con i quali American Bureau of Shipping stesso abbia un accordo, a condizione che detti ultimi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art.4

(obblighi di informazione)

1. American Bureau of Shipping riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra American Bureau of Shipping e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.
2. L'Amministrazione fornirà ad American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività affidata;

3. American Bureau of Shipping dovrà, per ragioni di sicurezza, consultare l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che stia cambiando classe;
4. American Bureau of Shipping accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito da American Bureau of Shipping in conformità al presente Accordo;
5. American Bureau of Shipping accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;
6. normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;
7. American Bureau of Shipping si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art.5

(interpretazioni ed equivalenze)

1. American Bureau of Shipping riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori di American Bureau of Shipping, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art.6

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza in capo ad American Bureau of Shipping dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

   Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione da American Bureau of Shipping sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi ispezionate da American Bureau of Shipping.
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a carico di American Bureau of Shipping.
5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti di American Bureau of Shipping.

   b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato ad American Bureau of Shipping che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

   c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di American Bureau of Shipping, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

   d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.7

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.8

(responsabilità)

American Bureau of Shipping è direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.9

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

Art.10

(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e American Bureau of Shipping presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

____

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

____

Per American Bureau of Shipping

____

DECRETO 7 agosto 2001.

Autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 2 marzo 1999, successivamente integrata in data 5 febbraio 2001 dal Bureau Veritas, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che il Bureau Veritas è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Bureau Veritas, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas;

DECRETA

Art.1

Il Bureau Veritas è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas.

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana e Bureau Veritas.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Armando Capurro nato a Genova il 19 maggio 1953 legale rappresentante del Bureau Veritas con sede in Via XX Settembre 14, 16121 Genova, autorizzato con procura da Bureau Veritas in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto di Bureau Veritas con sede in 17 bis, Place des Reflets -Paris La Défense 2 - 92400 Courbevoie.

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa;

b) che il Bureau Veritas è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;

c) che il Bureau Veritas ha presentato in data 2 marzo 1999 istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art.4, successivamente integrata in data 5 febbraio 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) che il Bureau Veritas in data 5 febbraio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui al punto c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000, ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo , si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e Bureau Veritas.

Art.2

(oggetto)

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla Convenzione sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonché il rilascio dei certificati di seguito elencati:

a) Certificato di bordo libero;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b)Certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico;

c)certificato di sicurezza ICOF;

d)certificato COF;

e)certificato ICOF GC;

f)certificato COF GC;

g)certificato IOPP;

h)certificato IPPC;

i)certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a)ad h);

2. il Bureau Veritas può rilasciare i certificati di cui al comma 1) solo per le navi in classe;

3. il primo rilascio del certificato di cui alla lett. i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

Art.3

(Modalità del primo rilascio del certificato di esenzione)

1. Il Bureau Veritas deve trasmettere il certificato di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ogni altra utile documentazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal Bureau Veritas.

Art.4

(Compensi per il rilascio dei certificati)

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Bureau Veritas e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente Accordo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.5

(Obblighi dell'Organismo Riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività autorizzata il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del Bureau Veritas, oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il Bureau Veritas abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas, sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.
3. Il Bureau Veritas nell'espletamento dell'attività di controllo di cui all'art.2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'Amministrazione.
4. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitto di interessi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.6

(Obblighi di informazione)

1. Il Bureau Veritas riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Bureau Veritas e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.
2. L'Amministrazione fornirà al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria perché il Bureau Veritas possa prestare i servizi di certificazione di legge;
3. il Bureau Veritas non dovrà, per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa;
4. il Bureau Veritas accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Bureau Veritas, in conformità al presente Accordo;
5. il Bureau Veritas accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;

6. normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;
7. il Bureau Veritas si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art.7

(Interpretazioni ed equivalenze)

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Bureau Veritas, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.8

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo a Bureau Veritas dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.
   Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal Bureau Veritas sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate dal Bureau Veritas.
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Bureau Veritas.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al Bureau Veritas che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del Bureau Veritas, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art.9

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.10

(responsabilità)

Bureau Veritas è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.11

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.12

(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e il Bureau Veritas presso la propria rappresentanza in Italia denominata Bureau Veritas, Via XX Settembre 14, 16121 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

____

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

____

Per il Bureau Veritas

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 agosto 2001.

Affidamento all'organismo Bureau Veritas all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 5 febbraio 2001 dal Bureau Veritas, intesa ad ottenere l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che il Bureau Veritas è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Bureau Veritas, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETA

Art.1

Al Bureau Veritas vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314 come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas.

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana e Bureau Veritas.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Armando Capurro nato a Genova il 19 maggio 1953 legale rappresentante del Bureau Veritas con sede in Via XX Settembre 14, 16121 Genova, autorizzato con procura da Bureau Veritas in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto di Bureau Veritas con sede in 17 bis, Place des Reflets -Paris La Défense 2 - 92400 Courbevoie.

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso;

b) che il Bureau Veritas è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;

c) che il Bureau Veritas ha presentato in data 5 febbraio 2001 istanza di affidamento ai sensi del D.lgvo 314/98;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) che Bureau Veritas in data 5 febbraio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui alla lettera c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D 4/12/2000, ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas.

Art.2

(oggetto)

1. Costituisce oggetto del presente Accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione dei certificati di legge di seguito elencati e di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL

1973/78 ,alla Convenzione sulla linea di carico del 1966,e successivi relativi emendamenti, nonché la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti di tale affidamento:

a)Certificato di sicurezza per navi da passeggeri;

b)Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;

c)certificato di sicurezza HSC;

d)affidamento all'esercizio HSC;

e)dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione (documento di conformità);

f)certificato ISM per la nave (Certificato di gestione della sicurezza);

g)certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti;

2. i compiti di ispezione e controllo di cui al I comma del presente articolo, sono svolti dall'Organismo;
3. i risultati degli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dei certificati da a) a g) saranno forniti dal Bureau Veritas alle autorità marittime locali, e all'estero, alle autorità consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal Bureau Veritas rilasceranno i certificati indicati con le lettera da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.3

(obblighi dell'Organismo riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività affidata, il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze oppure alle dipendenze di altri Organismi di classifica con i quali il Bureau Veritas stesso abbia un accordo, a condizione che detti ultimi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art.4

(obblighi di informazione)

1. Il Bureau Veritas riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Bureau Veritas e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. L'Amministrazione fornirà al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività affidata;
3. Il Bureau Veritas dovrà, per ragioni di sicurezza, consultare l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che stia cambiando classe;
4. Il Bureau Veritas accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Bureau Veritas in conformità al presente Accordo;
5. Il Bureau Veritas accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;
6. normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;
7. Il Bureau Veritas si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.5

(interpretazioni ed equivalenze)

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Bureau Veritas, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art.6

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza in capo al Bureau Veritas dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal Bureau Veritas sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi ispezionate dal Bureau Veritas.
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a carico del Bureau Veritas.
5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Bureau Veritas.
   b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al Bureau Veritas che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.
   c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del Bureau Veritas, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.
   d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.7

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.8

(responsabilità)

Il Bureau Veritas è direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.9

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

Art.10
(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma ed il Bureau Veritas in Via XX Settembre 14, 16121 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

____

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

____

Per il Bureau Veritas

____

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 agosto 2001.

Autorizzazione all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 3 maggio 1999, successivamente integrata in data 26 gennaio 2001 dal RINA S.p.A., intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che il RINA S.p.A. è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal RINA S.p.A., effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A.;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETA

Art.1

Il RINA S.p.A. è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A..

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed il RINA S.p.A..

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

l'Ing. Saverio Di Macco nato a Palermo il 30 novembre 1931 legale rappresentante del RINA S.p.A. con sede in Via Corsica 12, 16128 Genova, autorizzato, con delibera del 14.05.1999, dal RINA S.p.A. in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto del RINA S.p.A..

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa;

b) che il RINA S.p.A. è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;

c) che il RINA S.p.A. ha presentato in data 3 maggio 1999 istanza di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art.4, successivamente integrata in data 26 gennaio 2001;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) che il RINA S.p.A. in data 26 gennaio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui al punto c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000, ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A..

Art.2

(oggetto)

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla Convenzione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonché il rilascio dei certificati di seguito elencati:

a)Certificato di bordo libero;

b)Certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico;

c)certificato di sicurezza ICOF;

d)certificato COF;

e)certificato ICOF GC;

f)certificato COF GC;

g)certificato IOPP;

h)certificato IPPC;

i)certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da a)ad h);

2. il RINA S.p.A. può rilasciare i certificati di cui al comma 1) solo per le navi in classe;
3. il primo rilascio del certificato di cui alla lett. i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.3

(Modalità del primo rilascio del certificato di esenzione)

1. Il RINA S.p.A. deve trasmettere il certificato di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ogni altra utile documentazione.
2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal RINA S.p.A..

Art.4

(Compensi per il rilascio dei certificati)

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra RINA S.p.A. e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente Accordo.

Art.5

(Obblighi dell'Organismo Riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività autorizzata il RINA S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA S.p.A., oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il RINA S.p.A. abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA S.p.A., sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.
3. Il RINA S.p.A. nell'espletamento dell'attività di controllo di cui all'art.2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'Amministrazione.
4. Il RINA S.p.A. si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitto di interessi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.6

(Obblighi di informazione)

1. Il RINA S.p.A. riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il RINA S.p.A. e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza;
2. l'Amministrazione fornirà al RINA S.p.A. tutta la documentazione necessaria affinché il RINA S.p.A. possa prestare i servizi di certificazione di legge;
3. il RINA S.p.A. non dovrà, per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa;
4. il RINA S.p.A. accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal RINA S.p.A., in conformità al presente Accordo;
5. il RINA S.p.A. accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;
6. normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;

7. il RINA S.p.A. si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art.7

(Interpretazioni ed equivalenze)

1. Il RINA S.p.A. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA S.p.A., informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.8

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo al RINA S.p.A. dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

   Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA S.p.A. sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate dal RINA S.p.A..

4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del RINA S.p.A..

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al RINA S.p.A. che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA S.p.A., ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art.9

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.10

(responsabilità)

Il RINA S.p.A. è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.11

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

Art.12

(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma ed il RINA S.p.A. in Via Corsica 12, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

Per il RINA S.p.A.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 7 agosto 2001.

Affidamento all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPO DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 16 novembre 1998 dal RINA S.p.A., intesa ad ottenere l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che il RINA S.p.A. è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal RINA S.p.A., effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A.;

DECRETA

Art.1

Al RINA S.p.A. vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314 come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A..

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed il RINA S.p.A..

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

l'Ing. Saverio Di Macco nato a Palermo il 30 novembre 1931 legale rappresentante del RINA S.p.A. con sede in Via Corsica 12, 16128 Genova, autorizzato, con delibera del 14.05.1999, dal RINA S.p.A. in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto del RINA S.p.A..

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso;

b) che il RINA S.p.A. è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;

c) che il RINA S.p.A. ha presentato in data 16 novembre 1998 istanza di affidamento ai sensi del D.lgvo 314/98;

d) che il RINA S.p.A. in data 13 luglio 2000 ha dichiarato che l'istanza di cui alla lettera c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000 ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il RINA S.p.A..

Art.2

(oggetto)

1. Costituisce oggetto del presente Accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione dei certificati di legge di seguito elencati e di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ,alla Convenzione sulla linea di carico del 1966,e successivi relativi emendamenti, nonché la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti di tale affidamento:

a) Certificato di sicurezza per navi da passeggeri;

b) Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;

c) certificato di sicurezza HSC;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d)affidamento all'esercizio HSC;

e)dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione (documento di conformità);

f)certificato ISM per la nave (Certificato di gestione della sicurezza);

g)certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti;

2. i compiti di ispezione e controllo di cui al I comma del presente articolo, sono svolti dall'Organismo;
3. i risultati degli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dei certificati da a) a g) saranno forniti dal RINA S.p.A. alle autorità marittime locali, e all'estero, alle autorità consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal RINA S.p.A. rilasceranno i certificati indicati con le lettera da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.3

(obblighi dell'Organismo riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività affidata, il RINA S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

oppure alle dipendenze di altri Organismi di classifica con i quali il RINA S.p.A. stesso abbia un accordo, a condizione che detti ultimi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA S.p.A. sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art.4

(obblighi di informazione)

1. Il RINA S.p.A. riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il RINA S.p.A. e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza;
2. L'Amministrazione fornirà al RINA S.p.A. tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività affidata;
3. Il RINA S.p.A. dovrà, per ragioni di sicurezza, consultare l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che stia cambiando classe;
4. Il RINA S.p.A. accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal RINA S.p.A. in conformità al presente Accordo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. il RINA S.p.A. accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;
6. normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;
7. Il RINA S.p.A. si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art.5

(interpretazioni ed equivalenze)

1. Il RINA S.p.A. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA S.p.A., informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art.6

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza in capo al RINA S.p.A. dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

   Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA S.p.A. sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi ispezionate dal RINA S.p.A..
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a carico del RINA S.p.A..

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del RINA S.p.A..

   b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al RINA S.p.A. che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

   c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA S.p.A., ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

   d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art.7

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.8

(responsabilità)

Il RINA S.p.A. è direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.9

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art.10
(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma ed il RINA S.p.A. in Via Corsica 12, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

Per il RINA S.p.A.

01A9164

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651540/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE